



COMUNE DI RUTIGLIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 40 DEL 23-02-2024

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventitre** del mese di **febbraio**, convocata nei modi di legge, si è riunita a seguito di convocazione, la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

| | | PRESENZA |
|---------------------------|--------------|-----------------|
| GIUSEPPE VALENZANO | SINDACO | PRESENTE |
| ANTONELLA BERARDI | ASSESSORE | ASSENTE |
| GIULIANA CREATORE | ASSESSORE | PRESENTE |
| VITO ANTONIO ROMITO | VICE SINDACO | PRESENTE |
| MILENA PALUMBO | ASSESSORE | PRESENTE |
| MARIO DELLO SPIRITO SANTO | ASSESSORE | ASSENTE |

Presenti n. 4 - Assenti n. 2

Assume la presidenza **Giuseppe Valenzano** in qualità di **Sindaco** assistito dal **Segretario Generale, Antonella D'Amore**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA

Premesso:

- **Che** l'art. 151, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha fissato al 31 dicembre di ciascun anno il termine per gli Enti Locali per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- **Che** il comma 16, dell'art. 53 della legge n. 388 del 2000 (Legge Finanziaria 2001), e successive modificazioni ed integrazioni, prevede quanto segue: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."*;
- **Che** il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), recita testualmente che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

Tenuto conto che

- l'art. 151, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha fissato al 31 dicembre di ciascun anno il termine per gli Enti Locali per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'art. 3 del D.Lgs. 216/2023 ha differito al 15 aprile 2024 il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024;

Considerato che

- Con il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni, veniva istituita l'Addizionale Provinciale e Comunale al Reddito delle Persone fisiche avente decorrenza dal 1° gennaio 1999;
- Con la normativa suddetta è stato introdotto un tributo di "mero gettito", volto a garantire ai Comuni risorse finanziarie a fronte del taglio dei trasferimenti erariali e dell'attribuzione di nuove funzioni amministrative;
- In virtù del suddetto decreto, i Comuni potevano stabilire una aliquota variabile – cosiddetta "Addizionale opzionale" – da applicare all'IRPEF, nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti percentuali, in un triennio, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;
- Il comma 142 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ha modificato ed integrato in più punti il D.Lgs. n. 360 del 28/09/98, stabilendo in particolare che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale deve essere Deliberata con Regolamento adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- A seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 1 comma 142 lettera a) della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) l'articolo 3 del D.Lgs. 360/1998 stabilisce che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- Che l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 (convertito in L. 148/2011), nel testo così come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge 214/2011) ha previsto la facoltà per i comuni di differenziare le aliquote dell'imposta;
- Che in base al dettato normativo al fine di *"assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività"* e, pertanto l'addizionale può essere differenziata solo sulla base degli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale;

- Il decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 ha approvato il primo modulo della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, in attuazione della legge delega fiscale (n. 111 del 2023), intervenendo sulla revisione degli scaglioni e delle aliquote dell'Irpef, da utilizzare per il calcolo dell'imposta lorda. Per il solo anno 2024, gli scaglioni di reddito sono stati ridotti a 3, al posto dei 4 vigenti nel 2023, con accorpamento del primo scaglione di reddito, con il secondo, adottando per il nuovo primo scaglione l'aliquota del 23%;
- che per gli enti locali l'art. 3 del DLgs 216/2023 rubricato "Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche" si occupa degli effetti della riforma dell'IRPEF sull'addizionale comunale e così statuisce: **"1.** Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dall'articolo 1, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023. **2.** Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. **3.** Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023. **4.** Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Tenuto conto che al fine di differenziare le aliquote "di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" sulla base degli scaglioni dell'imposta fissati dall'art. 11 del citato D.P.R. 917/1986 secondo criteri di progressività dell'addizionale, con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022 è stato approvato il Regolamento con cui sono state disciplinate le aliquote di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF di cui il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, prevedendo all'Art. 1 una differenziazione delle le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

| | SCAGLIONE | ALIQUTA |
|----|--|----------------|
| a) | da 0 (zero) euro e fino a 15.000 euro | 0,65 per cento |
| b) | oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 0,70 per cento |

| | | |
|----|--|----------------|
| c) | oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 0,75 per cento |
| d) | oltre i 50.000 euro | 0,80per cento |
| | Soglia di Esenzione | Euro 8.000,00 |

Individuata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, all'adozione del regolamento per la definizione delle aliquote di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;

Verificato

- che non essendo intervenuta alcuna nuova Deliberazione per le annualità successive sino a quella in corso, le aliquote per singolo scaglione di reddito determinate con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/07/2012 si intendono prorogate e valide anche per gli anni successivi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 216/2023;

Ritenuto di confermare, ai sensi dell'art 3, comma 3, del DLgs 216/2023, la regolamentazione delle aliquote *"di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF"* di cui al D.L. 28 settembre 1998 n. 360 e ss.mm.ii., approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022, che garantisce il criterio di progressività nell'applicazione dell'addizionale, e, in conseguenza, di non sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale alcuna modifica alle aliquote di compartecipazione adottate con detta Deliberazione;

Visto il D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e ss.mm.ii. ;

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

Visto l'art. 1 commi 142 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in tema di federalismo fiscale;

Visto il D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato con D.L. 30 aprile 2019 convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58;

Visto il D.Lgs. 24 novembre 2014 n. 175;

Visto l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 convertito in Legge 28 giugno 2019 n. 58;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti gli atti e la normativa citati in narrativa;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di confermare** per l'anno 2024, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le aliquote di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1 del Decreto legislativo del 28 settembre 1998 n. 360, per singolo scaglione di reddito, come determinate con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022;
- Di dare atto**, a scopo meramente ricognitivo, che le aliquote di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, di cui al Decreto legislativo del 28 settembre 1998 n. 360, come determinate dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2022, in vigore nell'anno 2023, sono le seguenti:

| | SCAGLIONE | ALIQUTA |
|----|---------------------------------------|----------------|
| a) | da 0 (zero) euro e fino a 15.000 euro | 0,65 per cento |

| | | |
|----|--|----------------|
| b) | oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 0,70 per cento |
| c) | oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 0,75 per cento |
| d) | oltre i 50.000 euro | 0,80per cento |
| | Soglia di Esenzione | Euro 8.000,00 |

3. Di dichiarare, con separata votazione espressa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
GIUSEPPE VALENZANO

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA D'AMORE

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*